



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DIRIGENZA
2026 2028

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e articolo 8 comma 7 CCNL
Dirigenza Area Funzioni Locali 23/02/2026)

Premessa Normativa

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al presente CCI 2026 - 2028, le Camere di Commercio rientrano fra gli enti che hanno l'obbligo, introdotto dall'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs 165/2001, di accompagnare i contratti integrativi anche con una relazione tecnico finanziaria, il cui contenuto è stato stabilito con Circolare n. 25 del 19.7.2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a cui la presente relazione si allinea.

La costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato rappresenta uno specifico atto, da adottarsi con cadenza annuale, di competenza dell'amministrazione come evidenziato all'art. 57 del CCNL 17/12/2020 dell'Area Dirigenza Funzioni locali e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno con deliberazione della Giunta camerale n. 49 del 13 Aprile 2026 e successiva determinazione del Segretario Generale n.26 del 14 Aprile 2026 ha quantificato tali risorse per l'anno 2026, in conformità alle nuove previsioni introdotte con l'articolo soprarichiamato.

Infatti l'art. 57 del CCNL FL 17/12/2020, che non è stato modificato dal CCNL del 23/02/2026, ha innovato la modalità di quantificazione del fondo, prevedendo che lo stesso sia costituito da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL (2020), ivi comprese quelle derivanti dagli incrementi contrattuali di cui all'art. 56 (incrementi contrattuali in misura pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015) e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno.



Pertanto la quantificazione del fondo in argomento risulta:

- a) dall'unico importo consolidato di risorse certe e stabili di cui al comma 2, lett.a) dell'art.57 (€ 355.614,89), comprensivo dell'incremento contrattuale di cui all'art. 56, pari all'1,53% del monte salari anno 2015 (€ 9.853,12), e della RIA (retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (€ 26.608,28) per un importo complessivo pari ad € 392.076,29 (risorse stabili);
- b) dall'incremento stabile di un importo pari al 2,01% del monte salari 2018 della dirigenza, corrispondente ad € 10.351,06, ai sensi dell'art.39 del CCNL 2019- 2021;
- c) dall'incremento stabile di un importo pari al 3,05% del monte salari 2021 della dirigenza, corrispondente ad € 15.313,04, ai sensi dell'art.24 comma 1 del CCNL 2022-2024;
- d) dalle somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art.43 del CCNL del 16/04/2024, per un importo pari ad € 2.500,00 (risorse variabili).

Per l'annualità 2026 l'Ente non ha incrementato il fondo dell'importo pari al 1,2% del monte salari della dirigenza di cui all'art.26 comma 2 CCNL 23/12/1999, confluito nell'art.57 comma 2 lett.e), corrispondente ad € 4.120,52 (risorse variabili).

Con la deliberazione della Giunta Camerale n. 49 del 13 Aprile 2026 e con successiva determinazione del Segretario Generale n.26 del 14 Aprile 2026 la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha provveduto a quantificare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2026 nel rispetto del vincolo normativo introdotto dall'art.23 del D.Lgs. 165/2001, che ha abrogato il precedente art.1 co. 236 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), in base al quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co.2 del decreto legislativo 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

L'importo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 per il personale di qualifica dirigenziale ammonta ad € 417.740,39. L'onere complessivo di cui sopra trova copertura nell'ambito delle Spese di personale, sul conto 321014 “Retribuzione posizioni dirigenti” del Preventivo 2026 approvato con delibera del Consiglio camerale n. 18/2025.



Di seguito viene esposto in dettaglio il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2026.

CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO				
Fondo per il trattamento economico accessorio della DIRIGENZA - ANNO 2026				
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato costituito in applicazione dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020, dell'art. 39 del CCNL 16.07.2024 e dell'art. 24 del CCNL 23.2.2026 dell'Area Dirigenziale delle Funzioni Locali				
Disposizione	Articolo	Descrizione		Importo
CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett a)	Unico importo annuale di tutte le risorse certe e stabili, destinate a retribuzione e di risultato, comprese quelle di cui all'art. 56 e RIA a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno precedente, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato) e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno.	Nell'unico importo consolidato confluiscono le quote già destinate al fondo nell'anno 2020: - art. 26 comma 1 lettera a) CCNL 23.12.1999 - importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998. - art. 26 comma 1 lettera d) CCNL 23.12.1999 - importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. - art. 26 comma 1 lettera f) CCNL 23.12.1999 - somme concesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto, a seguito della amazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. - art. 26 comma 1 lettera g) CCNL 23.12.1999 - importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998, compresa la RIA del personale cessato sino al 31 dicembre 2020. - art. 26 comma 5 CCNL 23.12.1999 - quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. - art. 31 comma 2 CCNL 23.12.1999 - ulteriore incremento di un importo pari al 3,3% della retribuzione di posizione alla data del 31.12.1999. - art. 1 comma 3 CCNL 12.2.2002 - decurtazione del fondo (€ 3.356,97 per ogni funzione dirigenziale). - incrementi CCNL 22.2.2006 - CCNL 14.05.2007 - CCNL 22.02.2010 - CCNL 03.08.2010.	€ 382.223,17
			Quota ex art. 26 comma 3 CCNL 23.12.1999 - integrazione di parte fissa per incremento stabile delle dotazioni organiche per l'importo già utilizzato nel 2020 per il finanziamento di posti dirigenziali di nuova istituzione successivamente effettivamente coperti	€ 0,00
			* Risorse ex art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020: incremento dell'1,53% del monte salari della dirigenza riferito all'anno 2015	€ 9.853,12
CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett. c)	Importo (stabile) corrispondente alle R.I.A. non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021 (confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio). c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.		€ 0,00
CCNL 16.07.2024	ART. 39 comma 1	**Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione: - 0,46% a decorrere dal 01.01.2020; - rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.		€ 10.351,06
CCNL 23.02.2026	ART.24 comma 1	**Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 39 del CCNL 16.07.2024 è stabilmente incrementato, a decorrere dal 01.01.2024, di un importo pari al 3,05% del monte salari anno 2021 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione		€ 15.313,04
TOTALE RISORSE STABILI				417.740,39 €



CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett. b)	b) risorse previste da disposizioni di legge , ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001.	€ 0,00
CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett. c)	Importo una tantum (variabile) corrispondente ai ratei delle R.I.A. non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente (con decorrenza dal 2021) nei limiti delle mensilità residue post cessazione dal servizio c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; <i>solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di R.I.A. del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in</i>	€ 0,00
CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett. d)	d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico).	€ 2.500,00
CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett. e)	e) risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali , in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. <i>In questa componente di finanziamento rientra la quota ex art. 26 comma 3 CCNL 23.12.1999 - integrazione di parte variabile per attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione (In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti nonché la quota ex art. 26 comma 2, CCNL 23.12.1999 (Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997).</i>	€ 0,00
CCNL 16.07.2024	ART. 39 comma 3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.	€ 0,00
CCNL 23.02.2026	ART. 39 comma 3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata (ovvero dal 2025), ciascun ente può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziati a carico dei rispettivi bilanci degli anni presente sezione. Solo per l'anno 2026 è possibile recuperare gli eventuali arretrati una tantum relativi all'annualità 2025 (oltre all'incremento di competenza 2026). La destinazione di tali risorse non è più prevista nell'ambito dell'art. 57, comma 2, lett. e), del CCNL 17.12.2020 per adeguare il fondo alle proprie esigenze organizzative e gestionali (vedi sopra art. 39, comma 3, del CCNL 16.7.2024)	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI			2.500,00 €
TOTALE FONDO ANNO 2026			€ 420.240,39
ARTICOLO 57, COMMA 3 CCNL 17.12.2020	Economie residue anno precedente		€ 0,00



D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 - art. 23 comma 2	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Fondo Dirigenti anno 2016	€ 394.488,80
		Totale fondo 2026	€ 420.240,39
		* Risorse connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 del CCNL 17.12.2020	€ 2.500,00
		* Risorse ex art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020: incremento dell'1,53% del monte salari della dirigenza riferito all'anno 2015	€ 9.853,12
		** Risorse ex art. 39 comma 1 del CCNL 2019-2021: incremento del 2,01% del monte salari della dirigenza riferito all'anno 2018	€ 10.351,06
		** Risorse ex art. 24 comma 1 del CCNL 23.2.2026: incremento del 3,05% del monte salari della dirigenza riferito all'anno 2021	€ 15.313,04
		Totale limite fondo anno 2026	€ 382.223,17

Per quanto riguarda la composizione delle risorse stabili si precisa che, come richiesto dall'art.57 co.2 lett.a) del CCNL 17/12/2020, le stesse sono costituite da un unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili, negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art.40bis, comma 1 del D.Lgs.165/2001, destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art.56 (incremento contrattuale della retribuzione di posizione e di risultato pari ad una percentuale dell'1,53%del monte salari anno 2015) e la R.I.A. del personale cessato fino al 31 Dicembre del suddetto anno ed in particolare:



- a) Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10 aprile 1996 e del CCNL del 27 febbraio 1997 (Art. 26, comma 1, lett. a), CCNL 23 dicembre 1999): € 151.775,82;
- b) Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale (Art. 26, comma 1, lett. d), CCNL 23 dicembre 1999): € 4.292,21;
- c) Risorse integrative in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche (Art. 26, comma 3, CCNL 23 dicembre 1999): € 139.120,25;
- d) Risorse integrative a seguito della riduzione delle risorse stabili di posti in organico della qualifica dirigenziale a parità di funzioni: 6% del risparmio sul trattamento economico (Art. 26, comma 5, CNL 23 dicembre 1999): € 4.240,88;
- e) Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo annuo per tredici mensilità vigente alla data del 1 gennaio 2002 e secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23 dicembre 1999, è incrementato di un importo annuo di € 520,00, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità. Conseguentemente le risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 sono incrementate, dall'anno 2002, del corrispondente importo annuo complessivo (Art. 23, comma 1, CCNL 22 febbraio 2006): € 3.640,00;
- f) A decorrere dal 1 gennaio 2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti (Art. 23, comma 3, CCNL 22 febbraio 2006): € 11.624,14;



- g) Incremento del valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo lordo di € 572,00, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dal 1 gennaio 2004 e di un importo annuo lordo di € 1.144,00, comprensivo del precedente incremento e del rateo di tredicesima mensilità, dal 1 gennaio 2005 (Art. 4, comma 1, CCNL 14 maggio 2007): € 8.008,00;
- h) A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa alla dirigenza (Art. 4, comma 4, CCNL 14 maggio 2007): € 5.930,30;
- i) Incremento del valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 1° Gennaio 2007, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23 dicembre 1999, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari ad € 478,40 (Art. 16, comma 1, CCNL 22 febbraio 2010): € 3.348,80;
- j) Incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato della dirigenza per l'anno 2008 nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005 (Art. 16, commi 4 e 5, CCNL 22 febbraio 2010): € 13.338,46;
- k) Incremento del valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 1 gennaio 2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23 dicembre 1999, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari ad € 611,00 (Art. 5, commi 1 e 2, CCNL 3 agosto 2010): € 4.277,00;
- l) Incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza con decorrenza dal 1 gennaio 2009 nella misura dello 0,73% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007 destinate al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti (Art. 5, commi 4 e 5, CCNL 3 agosto 2010): € 6.019,03.

A tali risorse pari ad € 355.614,89 si aggiungono:



- a) l'incremento contrattuale della retribuzione di posizione e di risultato pari ad una percentuale dell'1,53% del monte salari anno 2015 previsto dall'art.56 CCNL 17/12/2020 (€ 9.853,12);
- b) la R.I.A. del personale cessato fino al 31 Dicembre dell'anno di sottoscrizione del CCNL (2020): € 26.608,29;
- c) l'incremento contrattuale della retribuzione di posizione e di risultato pari ad una percentuale del 2,01% del monte salari 2018 della dirigenza, corrispondente ad € 10.351,06, ai sensi dell'art.39 del CCNL 2019- 2021;
- d) l'incremento contrattuale della retribuzione di posizione e di risultato pari ad una percentuale del 3,05% del monte salari 2021 della dirigenza, corrispondente ad € 15.313,04, ai sensi dell'art.24 comma 1 del CCNL 2022 – 2024.

Non sono previste risorse ai sensi delle lett. b), c) dell'art.57 comma 2 del CCNL 17/12/2020.

A tale importo unico annuale si aggiungono le risorse variabili di cui alle lett. d) dell'art.57 co.2 del CCNL 17/12/2020 ed in particolare:

- a) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione di posizione ai sensi dell'art.43, correlate agli incarichi conferiti da terzi per l'annualità 2025 al Dirigente dell'Area I, pari ad € 2.500,00;
- b) L'Amministrazione ha ritenuto di non procedere all'incremento pari al 1,2% del monte salari della dirigenza di cui all'art.26 comma 2 CCNL 23/12/1999, confluito nell'art.57 comma 2 lett.e), corrispondenti ad € 4.120,52;
- c) L'Amministrazione ha ritenuto di non procedere all'incremento di cui all'art.39 comma 3 CCNL FL 2019 – 2021 *(In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017), in ottica di razionalizzazione delle spese di personale;*



- d) L'Amministrazione ha ritenuto di non procedere all'incremento di cui all'art.24 comma 3 del CCNL FL 2022 – 2024 (*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci degli enti*), in ottica di razionalizzazione delle spese di personale;

Le risorse del Fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse.

Rispetto del limite di cui all'art.23 del D.Lgs.75/2017

Si ricorda che per effetto dell'entrata in vigore dal giorno 22 giugno 2017 dell'art.23 del D.Lgs.75/2017 è stato abrogato il precedente regime dei vincoli imposti alla contrattazione decentrata dall'art. 1 co. 236 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (divieto di superamento del corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) ed è stato introdotto un nuovo limite consistente nel divieto di superare il corrispondente importo dell'anno 2016 a decorrere dall'anno 2017. Si precisa che per definire il corrispondente importo dell'anno 2016 si è proceduto alla sommatoria del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato determinato per l'anno 2016 dalla Camera di Commercio di Grosseto e da quella di Livorno, preesistenti alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, secondo le indicazioni contenute in apposito parere dell'Aran.

Pertanto, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella Circolare RGS n. 12 del 23/03/2016, n. 30 del 30/10/2017 e n.257831/2018, dell'art.11 del D.L. n.135/2018, del CCNL FL 17/12/2020, del CCNL FL 16/7/2024 e del CCNL FL 23/02/2026, il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2026 è stato costituito con deliberazione della Giunta Camerale n. 49/2026 e con determinazione del Segretario generale n.26/2026 nel rispetto del limite rappresentato dalla sommatoria dei due fondi delle Camere preesistenti all'accorpamento, come sopra precisato, al netto delle voci che non costituiscono oggetto del limite stesso, (incremento contrattuale ex art.56



CCNL 17/12/2020, incremento contrattuale ex art.39 CCNL FL 16/7/2024, incremento contrattuale ex art.24 comma 1 CCNL FL 23/02/2026 e somme connesse al principio di onnicomprensività).

D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 - art. 23 comma 2	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Fondo Dirigenti anno 2016	€ 394.488,80
		Totale fondo 2026	€ 420.240,39
		* Risorse connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 del CCNL 17.12.2020	€ 2.500,00
		* Risorse ex art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020: incremento dell'1,53% del monte salari della dirigenza riferito all'anno 2015	€ 9.853,12
		** Risorse ex art. 39 comma 1 del CCNL 2019-2021: incremento del 2,01% del monte salari della dirigenza riferito all'anno 2018	€ 10.351,06
		** Risorse ex art. 24 comma 1 del CCNL 23.2.2026: incremento del 3,05% del monte salari della dirigenza riferito all'anno 2021	€ 15.313,04
		Totale limite fondo anno 2026	€ 382.223,17

Ripartizione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

Si sottolinea che, in ordine all'utilizzo del fondo, sono stati applicati i principi contrattuali che prevedono che gli oneri relativi ai trattamenti economici aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, quali la retribuzione di posizione, debbano essere finanziati utilizzando le risorse a carattere stabile, mentre le risorse variabili possono servire esclusivamente per l'erogazione della retribuzione di risultato.

La ripartizione delle risorse disponibili per il 2026 è stata così convenuta:



- **Retribuzione di posizione** € 231.461,26 pari al 55,00 % del fondo (comprensivo dell'incremento ex art.56 CCNL 17/12/2020, dell'incremento ex art.39 co.1 CCNL 16/7/2024 e dell'incremento ex art.24 co.1 CCNL 23/2/2026);
- **Retribuzione di risultato** € 188.779,13 pari al 45,00% del fondo (comprensivo dell'incremento ex art.56 CCNL 17/12/2020, dell'incremento ex art.39 co.1 CCNL 16/7/2024 e dell'incremento ex art.24 co.1 CCNL 23/2/2026).

Essendo le risorse stabili del fondo pari ad € 417.740,39, le stesse coprono interamente l'importo destinato alle retribuzioni di posizione.

Tale ripartizione rispetta il limite per la retribuzione di risultato della percentuale minima prevista dall'art. 57 co.3 del CCNL 17/12/2020, pari ad una percentuale non inferiore al 15% del trattamento accessorio.

Per quanto concerne la retribuzione di risultato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, adottato in linea con le indicazioni contenute nel D.Lgs. 150/2009, collega l'erogazione della stessa direttamente alla qualità della prestazione resa (in misura pari al 30%) ed al livello di raggiungimento degli obiettivi mediante specifica individuazione dei risultati attesi e di indicatori (in misura pari al 70%).

Infine, come previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, sarà operata la decurtazione ex lege in misura pari al 30% della retribuzione di risultato spettante in base al S.M.V.P. vigente: in funzione della verifica del raggiungimento dell'obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento, il parametro di riferimento, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, è rappresentato dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente.

Livorno, 9 Luglio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierluigi Giuntoli